

Bollo fatture reverse charge: dicitura esenzione imposta

Esenzione bollo fatture reverse charge: ricordiamo che i contribuenti tenuti ad applicare il meccanismo di inversione contabile non devono assolvere l'imposta di bollo fatture da 2 euro anche se l'importo della fattura supera i 77,47 euro. Tale esenzione, è prevista dall'articolo 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 che ha esteso il meccanismo di assolvimento dell'IVA del c.d. "reverse charge".

Pertanto, il prestatore/cedente deve fatturare senza addebitare l'IVA ed inserire nella fattura l'apposita dicitura che prevede l'applicazione del regime di inversione contabile e senza apporre l'imposta di bollo, per la quale va indicata, *"Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell' IVA ai sensi dell'art.17DPR.633/72 – Inversione contabile –"* dopiché dovrà annotarla nel registro fatture emesse e riportarla nella comunicazione dei dati IVA e della dichiarazione IVA.